

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 78/2018****del 27 aprile 2018****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/1438]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/102 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento delle Comunità autonome spagnole di Aragona e Catalogna come regioni ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*)<sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 D 0102**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/102 della Commissione, del 19 gennaio 2018 (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 48).»*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/102 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2018

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 23.1.2018, pag. 48.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.